COMMISSIONE VI

FINANZE

110.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARIO D'ACQUISTO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Perugini altri: Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessioni di alloggi *(Approvata dal Senato)* (5273) 3

D'Acquisto Mario, *Presidente* 3

D'Amato Carlo (gruppo PSI), *Relatore* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio:

Senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato)* (5272);

Piro ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179);

Biondi e Costa Raffaele: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore (4649);

Bellocchio ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-*ter*) 3

PAG.

D'Acquisto Mario, *Presidente* . . . 4, 8, 9, 10, 11 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 7, 9 11, 13, 16, 20

Bruzzani Riccardo (gruppo comunista-PDS) 7, 9 11, 13, 16, 20

D'Amato Carlo (gruppo PSI) 10

Piro Franco (gruppo PSI) 21

PAG.

Rosini Giacomo (gruppo DC), *Relatore* . 7, 8, 9 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22

Trabacchi Felice (gruppo comunista-PDS) . . 20

Sull'ordine dei lavori:

D'Acquisto Mario, *Presidente* 22, 23

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 23

Piro Franco (gruppo PSI) 22

La seduta comincia alle 10,35.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Perugini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessioni di alloggi (Approvata dal Senato) (5273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Perugini ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessioni di alloggi », già approvata dal Senato nella seduta del 21 novembre 1990.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 26 settembre 1991 era stata svolta la relazione e il seguito dell'esame del provvedimento era stato rinviato ad altra seduta in attesa dei pareri della I e della VIII Commissione.

Avverto che il 6 novembre scorso la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

che sia esplicitato il divieto di estendere i benefici previsti dal provvedimento al caso di occupazione abusiva dell'alloggio ».

CARLO D'AMATO, *Relatore*. Il parere condizionato della I Commissione suscita notevoli perplessità, in quanto l'interpretazione autentica di cui al provvedimento in esame riguarda proprio l'ipotesi, frequente in caso di morte del titolare, dell'occupazione abusiva dell'alloggio da parte di terzi estranei all'amministrazione concedente.

Ritengo pertanto necessario chiedere alla Commissione affari costituzionali di riesaminare il parere espresso, fornendo al riguardo opportune precisazioni.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta, in attesa di acquisire il nuovo parere della I Commissione.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5272); Piro ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179); Biondi e Costa Raffaele:

Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore (4649); Bellocchio ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: « Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 21 novembre 1990; Piro ed altri: « Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti »; Biondi e Costa Raffaele: « Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore »; Bellocchio ed altri: « Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto ».

Avverto che la IX Commissione trasporti ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) che il primo comma dell'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

1. L'obbligo di assicurare ai sensi della presente legge riguarda anche i ciclomotori e le macchine agricole. Nella determinazione delle tariffe, ai sensi del successivo articolo 7, si tiene conto delle necessità di non determinare un ingustificato aggravio economico per l'utilizzo dei predetti mezzi, anche in considerazione delle fasce di utenza degli stessi ».

b) che l'articolo 25 sia sostituito dal seguente:

1. Ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, anche per quanto riguarda la sicurezza dei veicoli a motore e della rete viaria, nonché dell'educazione stradale e del controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti, l'Ispettorato generale per la circolazione e il traffico costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, oltre ad assicurare le funzioni ad esso attribuite ai sensi della normativa vigente, esprime pareri sui progetti di legge e di regolamento concernenti le materie sopraindicate.

2. L'Ispettorato presenta al Parlamento una relazione sullo stato di sicurezza della circolazione stradale, nonché sullo stato di avanzamento delle ricerche e delle sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti stradali e dell'educazione stradale.

La Commissione, peraltro, preso atto della rilevanza del provvedimento per il settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli, ed in considerazione delle fondamentali esigenze di tutela della sicurezza della circolazione stradale, auspica una complessiva riformulazione del testo del disegno di legge al fine di assicurare il più ampio soddisfacimento dei diritti dei cittadini danneggiati.

A tal fine esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) che l'articolo 18 sia sostituito dal seguente:

ART. 18.

(Titolarità del diritto di risarcimento).

1. Il soggetto danneggiato in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione di veicoli a motore ha diritto ad essere integralmente risarcito dei danni subiti, in quanto conseguenza immediata e diretta del sinistro stesso, nelle diverse

forme in cui essi si manifestano, ai sensi degli articoli successivi.

2. In caso di morte del danneggiato in conseguenza del sinistro, ai soggeti aventi diritto alla successione si devolve il risarcimento dei danni patrimoniali spettante al danneggiato.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile spetta, oltre ai diritti successori di cui al comma precedente, il risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti personalmente in cunseguenza del sinistro. Il risarcimento è dovuto anche al convivente della vittima che dimostri la sussistenza dei requisiti dell'unione e comunanza di vita, del mutuo affetto e della reciproca assistenza morale e materiale per un periodo non inferiore a 5 anni.

4. Il regolamento determina le modalità di ripartizione delle somme risarcibili a titolo di danno morale ai soggetti di cui al comma precedente, nella misura massima del quintuplo dell'ammontare annuo della pensione sociale.

b) che dopo l'articolo 18 sia inserito il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Danno patrimoniale).

1. Costituisce danno patrimoniale ogni menomazione al complesso dei rapporti giuridici patrimoniali derivante, in via immediata e diretta, dal sinistro.

2. Il danno patrimoniale derivante da invalidità temporanea o permanente è risarcibile nella misura in cui l'invalidità incide sul reddito prodotto dal danneggiato e sulla sua attitudine a produrre reddito in futuro.

3. Ai fini del calcolo del danno risarcibile di cui al comma precedente, si tiene conto, nel caso di reddito da lavoro autonomo, della media rivalutata dei redditi netti dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Republica 29 settembre 1973, n. 600, e, nel caso di lavoro dipendente, del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge, nonché delle competenze accessorie corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, calcolate sulla base di quanto percepito a tale titolo nell'anno precedente.

4. Ai fini del calcolo del danno patrimoniale il lavoro casalingo è considerato attività produttiva di reddito in ragione, per anno, di una cifra compresa tra il doppio e il triplo della pensione sociale.

5. Ai fini del calcolo del danno patrimoniale per i soggetti disoccupati, compresi i minorenni, l'attitudine a produrre reddito in futuro è calcolata in via equitativa dal giudice, in considerazione anche dell'età e delle possibilità lavorative future ragionevolmente presumibili del soggetto danneggiato.

6. È ammessa, in ogni caso, la prova contraria della sussistenza di danni patrimoniali di diversa entità. Quando risulti provato che il reddito reale è notevolmente inferiore a quanto risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte dirette.

7. Il danneggiato ha diritto, previa esibizione della relativa documentazione, all'integrale risarcimento delle spese sanitarie sostenute per cura e riabilitazione in conseguenza del sinistro, anche se effettuate in strutture private. Qualora il trattamento sanitario sia stato effettuato presso istituti convenzionati con le unità sanitarie locali le spese sostenute dagli ospedali e case di cura convenzionate sono rimborsate direttamente a questi.

8. È abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modifiche, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

c) che dopo l'articolo 18*bis* sia inseritoil seguente:

ART. 18-*ter*.

(Danno biologico).

1. Costituisce danno biologico ogni menomazione della integrità psico-fisica della

persona, indipendentemente dalla attitudine a produrre reddito e dalle conseguenze patrimoniali del sinistro.

2. La determinazione del danno è compiuta sulla base di presupposti di eguaglianza per la tutela del diritto alla salute, che si esplica nello svolgimento delle attività realizzatrici della personalità umana, sotto i profili biologico, sociale, culturale ed estetico.

3. La liquidazione del danno biologico è effettuata dal giudice in via equitativa e non può essere, in ogni caso, inferiore a quanto il danneggiato percepirebbe applicando i criteri previsti nella tabella A.

d) che la tabella allegata B sia sostituita dalla seguente tabella A:

TABELLA A

La liquidazione del danno previsto dall'articolo 18*ter* della presente legge sieffettua sulla base dei seguenti criteri:

a) a titolo di danno temporaneo compete una indennità giornaliera da due a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;

b) a titolo di danno permanente compete un risarcimento da calcolare sulla base di:

1) da uno a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti fino al 9 per cento;

2) da due a cinque volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti superiori al 9 per cento e fino al 50 per cento;

3) da cinque a sei volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti superiori al 50 per cento.

La pensione sociale da prendere in cosìderazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro.

Il coefficiente di età, differenziato in base al sesso, sarà desunto dai dati dell'ultimo censimento, tenuto presente il tasto di interesse del 5 per cento.

e) che dopo 1 articolo 18*bis* sia inseritoil seguente:

ART. 18-*quater*.

(Danno morale).

1. Costituisce danno morale ogni sofferenza o turbamento dell'animo del danneggiato conseguente, in via immediata e diretta, al sinistro.

2. Il danno morale viene risàrcito indipendentemente dal verificarsi di ipotesi di reato.

3. La determinazione dell'entità del danno risarcibile è effettuata dal giudice in via equitativa e in ogni caso, in misura non inferiore a quanto stabilito nella tabella B.

f) che la tabella allegata C sia sostituita dalla seguente tabella B:

TABELLA B

La liquidazione del danno previsto dall'articolo 18*quater* della presente legge sieffettua sulla base dei seguenti criteri:

a) per ogni giorno di ricovero ospedaliero: da una volta e mezzo a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;

b) per intervento chirurgico:

1) da un decimo a tre decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se piccolo intervento;

2) da tre a cinque decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se medio intervento;

3) da cinque decimi a sette dell'ammontare annuo della pensione sociale, se grande intervento;

c) per la sofferenza conseguente ad invalidità permamente:

1) da cinque a dodici volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se gravissima;

2) da una volta e mezza a cinque volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se grave;

3) da metà a una volta e mezza l'ammontare annuo della pensione sociale, se media;

4) da un quarto a metà dell'ammontare annuo della pensione sociale, se lieve;

5) un quarto dell'ammontare annuo della pensione sociale, se lievissima.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro.

g) che gli articoli 26, 27, 28 siano abrogati;

h) che le tabelle allegate A, D ed E siano abrogate ».

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Torna oggi al nostro esame la proposta di legge 5272, approvata in un testo unificato dal Senato, dopo una lunga interruzione del suo *iter*, derivante tra l'altro dal fatto che la legge comunitaria 1991 ha assorbito una parte delle norme in essa contenute e dall'insorgere di alcuni complessi nodi politici in ordine alla questione del risarcimento del danno fisico e morale.

Sono in grado oggi di assicurare alla Commissione che il lavoro del Comitato ristretto ha consentito di superare questi problemi, mettendoci in condizione di proseguire l'esame degli articoli e degli emendamenti in un clima più sereno, stante anche la comune volontà delle forze politiche di varare il provvedimento in sede legislativa.

RICCARDO BRUZZANI. Desidero esprimere apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore e dal Governo anche al fine di tener conto delle posizioni da noi espresse. Mi riferisco in particolare alla questione concernente il risarcimento del danno alla persona. La soppressione del termine « tassativa » nel testo in esame ci mette in condizioni di contribuire all'esame ed all'approvazione del provvedimento, che auspichiamo avvengano in tempi brevi.

Sottolineo inoltre che le modifiche proposte dal relatore e dai rappresentanti di altri gruppi hanno contribuito a migliorare i coefficienti di risarcimento di cui all'allegata tabella, anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale in materia di uniformità dei criteri di risarcimento. Tutto ciò conferirà certezza al settore, metterà le norme al riparo da rischi di incostituzionalità, sarà di aiuto ai giudici nell'applicazione della legge consentendo loro maggiore serenità di giudizio. Anche le compagnie assicurative trarranno vantaggio dall'esistenza di precisi indirizzi, indispensabili a superare la debolezza strutturale del mercato assicurativo italiano.

L'obiettivo di maggiore rilevanza consiste nel dare certezza al danneggiato in termini di rapidità del risarcimento e di equità dello stesso, anche in vista dell'imminente liberalizzazione tariffaria.

Desidero infine sottolineare l'importanza delle iniziative concernenti la prevenzione degli incidenti stradali, oggetto di parere vincolante della Commissione trasporti.

Conclusivamente, confermo l'intenzione del gruppo comunista-PSD di contribuire fattivamente alla fase dell'esame degli articoli e degli emendamenti.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo prende atto con soddisfazione del lavoro svolto dal Comitato ristretto, ringraziando il relatore ed i colleghi che ne fanno parte.

Ricordo che originariamente il provvedimento in esame si componeva di tre parti: una riguardante la liberalizzazione delle tariffe; una ricettiva delle direttive comunitarie; una relativa ai danni alla salute. Ricordo altresì che la parte relativa

al recepimento delle direttive CEE è stata assorbita nella legge comunitaria 1991 e deve pertanto intendersi preclusa.

Il Governo avrebbe preferito che la parte del provvedimento concernente i danni alla salute fosse stralciata dal testo in esame, riguardando materia più ampia e solo in parte relativa alla questione della RC auto. È infatti opinione del Governo che la problematica dei danni alla salute debba essere esaminata dalla Commissione giustizia, potendosi pervenire in quella sede alla formulazione di misure più organiche.

Il Governo prende tuttavia atto dell'orientamento prevalente nella VI Commissione, cui si rimette non senza aver manifestato le proprie perplessità.

Preannuncio la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7 che tiene maggiormente conto delle osservazioni da più parti avanzate e degli orientamenti che stanno maturando in sede CEE, stante l'imminente approvazione di tre direttive che comporteranno la liberalizzazione tariffaria della RC auto.

Il nuovo testo dell'articolo 7 elaborato dal Governo tiene conto della particolare situazione italiana, nel senso di mantenere alcune possibilità di controllo attraverso il meccanismo del conto consortile, dando all'ISVAP poteri di verifica tariffaria anche al fine di impedire situazioni di insolvenza delle imprese.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Ricordo ai colleghi che gli articoli n. 1, 2, 4, 6 e 9 della proposta di legge n. 5272, per altro già approvati in linea di principio dalla Commissione, si intendono preclusi, essendone stato trasfuso il contenuto in articoli aggiuntivi alla legge comunitaria 1991 già varata dal Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore per questa precisazione.

Prima di passare all'esame dei restanti articoli, degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi ad essi riferiti, avverto che essi saranno posti in votazione in linea di principio fino alla definizione di un testo da trasmettere alle Commissioni competenti in sede consultiva per il parere.

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per i motoscafi e le imbarcazioni azionate a motore).

1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. - 1. Le imbarcazioni da diporto, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario e comprese invece le imbarcazioni indicate all'articolo 401 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonché i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile, a qualsiasi uso adibiti, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone.

2. Debbono altresì essere coperti dall'assicurazione i motori amovibili, indipendentemente dal natante al quale vengono applicati. L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.

3. Alle imbarcazioni da diporto, ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al comma 1 si applicano, in quanto possibile, le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1 ».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente capoverso:

4. Debbono altresì essere coperti dall'Assicurazione i motori amovibili posti sul natante in funzione ausiliaria del motore principale. L'adempimento del suddetto

obbligo assicurativo può essere assolto con il contratto di cui al comma 2 del presente articolo.

3.1.

Il Relatore.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 3.1.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 3.1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 3, come modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 4 era stato già approvato in linea di principio nella seduta dell'11 luglio 1991.

A tale articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Merci pericolose e responsabilità vettoriale).

1. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è altresì soggetto alle disposizioni della predetta legge il vettore di merci, per i danni che le merci stesse possono arrecare a terzi in occasione di circolazione stradale.

2. I massimali minimi per la responsabilità del vettore vengono fissati, a seconda del grado di pericolosità delle merci trasportate, in base ad una tabella che viene redatta dall'ISVAP entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni delle imprese assicuratrici e le principali organizzazioni di categoria dell'autotrasporto.

3. Le tariffe relative vengono predisposte negli stessi termini previsti dall'articolo 7.

4. 01.

Bruzzani, Trabacchi, Bellocchio, Auleta.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Bruzzani ed altri 4.01.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Mi associo all'invito rivolto dal Governo ai presentatori dell'articolo aggiuntivo Bruzzani 4.01 affinchè lo ritirino.

RICCARDO BRUZZANI. Accogliamo l'invito del Governo e del relatore a ritirare l'articolo aggiuntivo 4.01. Ricordo tuttavia che il Governo si era riservato in una precedente seduta di esprimere un parere definitivo, riconoscendo la fondatezza delle nostre proposte derivanti dalla considerazione dei danni che possono scaturire dal trasporto su strada di merci pericolose. Il gruppo comunista-PDS preannuncia pertanto che trasformerà l'articolo aggiuntivo in ordine del giorno, invitando il Governo a considerare tale questione nell'ambito della riforma del codice della strada.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bruzzani.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai ciclomotori e alle macchine agricole).

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è abrogato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5.

5.1.

Leoni.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. L'obbligo di assicurazione ai sensi della presente legge riguarda anche i ciclomotori e le macchine agricole. Nella determinazione delle tariffe, ai sensi del successivo articolo 7, si tiene conto delle necessità di non determinare un ingiustificato aggravio economico per l'utilizzo dei predetti mezzi, anche in considerazione delle fasce di utenza degli stessi.

5.2.

D'Amato Carlo.

Poiché l'onorevole Leoni non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 5.1.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Invito l'onorevole Carlo D'Amato a ritirare il suo emendamento 5.2, il cui contenuto, pur recependo il parere espresso dalla IX Commissione, potrà essere più opportunamente trasfuso in un ordine del giorno.

CARLO D'AMATO. Accolgo l'invito del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 5.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 6 è già stato approvato in linea di principio nella seduta dell'11 luglio 1991.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Constatazione amichevole dei danno – Sottoscrizione congiunta – Presupposti ed effetti).

1. Il terzo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e sostituito dai seguenti:

« Per i sinistri con soli danni a cose, quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto congiuntamente dai conducenti coinvolti nel sinistro, la richiesta di risarcimento dei danni, corredata dal modulo, ovvero dal documento equivalente, deve essere presentata dal danneggiato al proprio assicuratore. Questi, in qualità di mandatario dell'assicurazione del responsabile, procede alla comunicazione del responsabile, procede alla comunicazione di cui al primo comma nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta medesima.

La richiesta di risarcimento del danno può essere indirizzata all'assicurazione presso la sede legale ovvero l'agenzia cui è stata assegnata la polizza.

6.01.

Bruzzani, Bellocchio, Trabacchi, Serra Gianna, Auleta, Umidi, Sala.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*ter*.

(Costituzione di un consorzio obbligatorio. Controversie).

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è inserito il seguente:

« ART. 3*bis*. – 1. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria

per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti costituiscono un consorzio obbligatorio.

2. Il consorzio ha lo scopo di:

a) vigilare sul corretto adempimento del mandato di cui all'articolo precedente;

b) dirimere ogni eventuale controversia tra le imprese assicuratrici causata dalla non corretta applicazione del mandato di cui all'articolo precedente;

c) adottare misure sanzionatorie nei confronti delle imprese inadempienti;

d) segnalare le imprese assicuratrici, che siano colpevoli di reiterati inadempimenti, all'ISVAP, affinché provveda a norma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

3. Lo statuto del consorzio deve essére presentato all'ISVAP, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'approvazione.

4. Per la determinazione della responsabilità e la valutazione del grado di responsabilità attribuibile a ciascun assicurato, l'impresa assicuratrice mandataria dovrà procedere sulla base delle evidenze risultanti dal modulo di denuncia di sinistro previsto dall'articolo 5 e dallo schema di ripartizione della responsabilità negli incidenti stradali di cui all'allegato G della presente legge.

5. Qualsiasi controversia insorta fra assicuratore mandatario e assicurato danneggiato sulla determinazione del grado di responsabilità, nonché sull'entità e sull'ammontare del danno risarcibile, deve essere deferita ad un collegio arbitrale di tre periti scelti nel registro dei periti automobilistici.

6. Due periti sono nominati uno per parte, mentre il terzo è nominato di comune accordo od in difetto dal presidente del tribunale del luogo dove deve svolgersi il giudizio arbitrale.

7. Le spese seguono la soccombenza in misura proporzionale all'esito.

6.02.

Bruzzani, Bellocchio, Trabacchi, Auleta, Romani.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Invito i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Bruzzani ed altri 6.01 e 6.02 affinché si possa giungere all'approvazione del testo concordato in Comitato ristretto.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Mi associo all'invito del Governo.

RICCARDO BRUZZANI. Aderiamo alla richiesta del Governo e del relatore di ritirare i nostri articoli aggiuntivi, non sussistendo le condizioni per affrontare in questa sede la materia cui essi si riferiscono. Esprimiamo tuttavia il nostro rammarico perché le norme in essi contenute avrebbero consentito una più rapida liquidazione dei danni.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 7 è già stato approvato in linea di principio nella seduta del 21 marzo 1991.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Propongo di accantonare momentaneamente l'emendamento ed i subemendamenti riferiti all'articolo 7 per dar tempo ai colleghi di valutare l'emendamento interamente sostitutivo dello stesso presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni alla proposta del relatore, do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Conto consortile).

1. L'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. – 1. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 11 provvede al calcolo dei premi puri sulla base delle risultanze della rilevazione statistica annuale

dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'assicurazione per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.

2. Ai fini della rilevazione di cui al comma 1, una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi assunti dalle imprese per l'assicurazione predetta viene immessa in un conto consortile appositamente costituito presso l'ISVAP e gestito per conto comune delle imprese stesse da un comitato presieduto dal presidente dell'ISVAP e composto dal vice direttore generale di detto Istituto e, su designazione del presidente, da un altro dirigente dell'ISVAP e da due esperti. Il comitato dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto ministeriale di nomina sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti il comitato.

3. Le modalità ed i criteri di gestione del conto consortile sono stabiliti dal relativo regolamento di esecuzione.

4. Le funzioni di revisione dei conti sono esercitate dal collegio dei revisori dei conti dell'ISVAP. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti gli emolumenti spettanti ai revisori. Con il regolamento di esecuzione di cui al comma 3 sono indicate le funzioni del collegio dei revisori dei conti.

5. Per la gestione del conto consortile l'ISVAP potrà procedere all'assunzione diretta di personale tecnico ed amministrativo in numero non superiore alle trenta unità. L'ISVAP potrà anche assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore alle tre unità.

6. Il presidente del comitato è tenuto ogni anno a pubblicare ed a trasmettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Parlamento una dettagliata relazione in base ai dati desunti dalla gestione del conto consortile ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 8.

8.4.

Il Governo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Conto consortile).

1. L'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. – 1. La Commissione di cui all'articolo 7 della presente legge, provvede al calcolo dei premi puri sulla base delle risultanze della rilevazione statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'assicurazione per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.

2. Ai fini di tale rilevazione, una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi assunti dalle imprese per l'assicurazione predetta viene immessa in un conto consortile appositamente costituito presso l'ISVAP e gestito per conto comune delle imprese stesse da un Comitato presieduto dal presidente dell'ISVAP e composto dal vicedirettore generale di detto Istituto e, su designazione del presidente, da altro dirigente dell'ISVAP e da due esperti. Il Comitato dura in carica 3 anni ed è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto ministeriale di nomina sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti il Comitato.

3. Le modalità ed i criteri di gestione del conto consortile sono stabiliti dal relativo regolamento di esecuzione.

4. Le funzioni di revisione dei conti sono esercitate dal collegio dei revisori dei conti dell'ISVAP. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti gli emolumenti spettanti ai revisori. Con il regolamento di esecuzione, di cui al terzo comma sono indicate le funzioni del Collegio dei revisori dei conti.

5. Per la gestione del conto consortile l'ISVAP potrà procedere all'assunzione di personale laureato, tecnico ed amministrativo, in numero non superiore alle trenta unità. L'ISVAP potrà anche assumere dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore alle tre unità.

6. Il presidente del Comitato è tenuto ogni anno a pubblicare ed a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alle Camere una dettagliata relazione in base ai dati desunti dalla gestione del conto consortile.

8.1.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta, Trabacchi, Di Pietro.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 8.4 del Governo. Invito altresì i presentatori a ritirare l'emendamento Bellocchio ed altri 8.1, preannunciando altrimenti parere contrario.

RICCARDO BRUZZANI. Insistiamo per la votazione dell'emendamento Bellocchio ed altri 8.1, ritenendo opportuno trasferire dall'INA all'ISVAP il conto consortile ai fini del controllo del ramo RC auto. Siamo altresì del parere che l'INA debba essere liberato da incombenze che appesantiscono il suo ruolo di impresa destinata a competere sul mercato.

Aggiungo tuttavia che in via subordinata saremmo disponibili ad accogliere una soluzione che destinasse il conto consortile all'ISTAT.

È in ogni caso necessario che l'ISVAP occupi una posizione non subordinata rispetto allo strumento di controllo del mercato ed abbia la possibilità di intervenire in ogni momento sul conto consortile.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero sottolineare che il meccanismo di formazione delle tariffe di cui all'articolo 7, nel testo riformulato dal Governo, prevede la liberalizzazione delle stesse, ma anche il mantenimento di uno strumento conoscitivo di carattere statistico quale il conto consortile che si è dimostrato assai valido alla luce dell'esperienza di questi anni, tanto che molti paesi della Comunità ce lo invidiano.

Attualmente il conto consortile è gestito dall'INA, ma le proposte di trasferirne la responsabilità ad altra sede sono indubbiamente ragionevoli ed anzi rappresentano una soluzione da attuare necessariamente nei prossimi anni. Per ora ritengo inopportuno un cambiamento in attesa della riforma dell'INA, i cui criteri ispiratori prevedono la separazione delle attività svolte dall'istituto in qualità di compagnia assicuratrice dalle sue funzioni pubbliche.

L'ISVAP è già dotato di poteri di intervento, tanto da far ritenere pleonastica la riproposizione nelle norme in esame di tali poteri. Il Governo è però assolutamente contrario al trasferimento all'ISVAP della gestione del conto consortile, perché ciò sarebbe in contraddizione con l'attività svolta dall'ente, essendo opportuno che l'organismo che effettua i rilievi sia diverso da quello che esercita i controlli.

In sede di riforma dell'INA potrebbe essere valutata l'ipotesi di trasferire la gestione del conto consortile all'ISTAT.

PRESIDENTE. In considerazione dell'avvio delle votazioni in aula per l'elezione di due giudici costituzionali, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 14,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 8.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritengo a questo punto necessario accantonare l'articolo 8 per riprendere in esame gli emendamenti ed i subemendamenti all'articolo 7, in quanto i colleghi hanno avuto il tempo di approfondire il contenuto dell'emendamento 7.20 del Go-

verno interamente sostitutivo di tale articolo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sottosegretario. Non essendovi obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 8 è momentaneamente accantonato per riprendere l'esame dell'emendamento e dei subemendamenti all'articolo 7, già approvato in linea di principio nella seduta del 21 marzo scorso.

Avverto che a tale articolo, sono stati successivamente presentati i seguenti subemendamenti ed il seguente emendamento interamente sostitutivo:

All'emendamento 7.20 del Governo, al capoverso 2, sostituire le parole designato dal presidente dell'INA *con le seguenti* designato dal presidente dell'ISVAP.

0.7.20.1.

Trabacchi, Bellocchio, Bruzzani.

All'emendamento 7.20 del Governo, al capoverso 2, dopo le parole da un rappresentante degli assicuratori *aggiungere le seguenti* da un rappresentante dei sindacati dei lavoratori, da un rappresentante degli agenti di assicurazione, da un rappresentante dei mediatori di assicurazione.

0.7.20.4.

Ravasio, Farace, Rossi di Montelera.

All'emendamento 7.20 del Governo, al capoverso 3, dopo le parole sono stabiliti dal regolamento *aggiungere le seguenti* di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

0.7.20.2.

Bruzzani, Bellocchio,Trabacchi, Auleta.

All'emendamento 7.20 del Governo, al capoverso 8, aggiungere in fine, le seguenti parole Non sono consentite variazioni del prezzo della polizza in corso di contratto.

0.7.20.3.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta, Trabacchi.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Tariffe).

1. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – 1. Ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti opera sulla base di proprie tariffe che si applicano per il periodo di tempo di un anno con decorrenza dal 1° dicembre. Esse sono formate distintamente per la parte relativa ai premi puri e per quella relativa ai caricamenti e devono essere comunicate preventivamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

2. Un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta dal presidente dello stesso ISTAT, che la presiede, da un direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'ente gestore del conto consortile, designato dal presidente dell'INA, da un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, da un rappresentante degli assicurati, da un rappresentante degli assicuratori e da tre esperti in materia statistico-attuariale, economica e giuridica che non abbiano rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa con compagnie di assicurazione, calcola annualmente, per ogni tipo di rischio, i premi puri di mercato con valore di riferimento, considerate le diverse norme tariffarie e condizioni di polizza. I componenti la commissione che non ne fanno parte di diritto sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni; la nomina del rappresentante degli assicurati è effettuata sulla base di terne di nominativi designati dalle associazioni dei consu-

matori presenti tramite propri rappresentanti nella Commissione centrale prezzi e quella del rappresentante degli assicuratori è effettuata su designazione dell'associazione maggiormente rappresentativa delle imprese di assicuraziune; la nomina dei tre esperti è effettuata sulla base di nove nominativi indicati dall'ISVAP.

3. I premi puri di riferimento sono calcolati in particolare assumendo l'ultimo valore annuale della frequenza dei sinistri rilevato dal conto consortile ed i tassi di inflazione indicati dal Governo nella relazione previsionale e programmatica per il periodo di tempo nel quale la tariffa produce i suoi effetti. Nel calcolo dei premi puri di riferimento non si tiene conto dei proventi ordinari e straordinari derivanti dall'investimento delle riserve tecniche. Gli altri criteri e modalità per il calcolo dei premi puri, nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione di rischi non previsti o che rivestano per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità sono stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi.

4. La commissione di cui al comma 2 tiene conto, in sede di formazione annuale dei premi puri di riferimento di ciascuna tariffa, degli scostamenti verificatisi fra i valori assunti a norma del comma 3 e quelli effettivamente registrati.

5. Il presidente dell'ISVAP, almeno quarantacinque giorni prima del termine di decorrenza delle nuove tariffe, comunica alle imprese i premi puri di riferimento forniti dalla commissione di cui al comma 2, nonché le norme tariffarie e le condizioni di polizza determinate dalla stessa commissione e la relativa nota tecnica. Entro i dieci giorni successivi ciascuna impresa presenta all'ISVAP la propria tariffa formata tenendo conto dei premi puri di riferimento forniti dalla commissione di cui al comma 2, comunicati dall'ISVAP e dei caricamenti determinati sulla base dei propri dati relativi alle spese generali, agli oneri di intermediazione, alle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri, nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. In sede di determinazione dei caricamenti l'impresa tiene conto anche dei proventi ordinari e straordinari ad essa derivanti dall'investimento delle riserve tecniche.

6. Unitamente alla tariffa ciascuna impresa presenta all'ISVAP una relazione tecnica sui criteri seguiti per la determinazione della stessa. L'impresa dovrà, altresì, comunicare le norme tariffarie e le condizioni di polizza qualora si differenzino da quelle comunicate dall'ISVAP. La congruità della tariffa è determinata dall'ISVAP, visti gli elementi forniti dalla commissione di cui al comma 2, valutati l'andamento della gestione del ramo quale risulta dal bilancio dell'impresa e dallo specifico rendiconto relativo alla assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché di ogni ulteriore utile elemento patrimoniale fornito dall'impresa o acquisito dall'ISVAP. L'ISVAP può, fino al decimo giorno antecedente quello di applicazione delle tariffe, chiedere all'impresa di modificare la tariffa presentata allorquando la stessa possa compromettere la stabilità dell'impresa e l'equilibrio del mercato. In mancanza di richiesta di modifiche, l'impresa applica la tariffa e le condizioni di polizza presentate. L'ISVAP comunica all'Autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, le tariffe applicate dalle singole imprese.

7. Trascorsi cinque giorni dalla richiesta senza che l'impresa abbia presentato una nuova tariffa e condizioni di polizza che tengano conto dei rilievi dell'ISVAP, l'impresa stessa è tenuta ad applicare la tariffa formata dal premio puro determinato dalla commissione di cui al comma 2 e dai caricamenti corrispondenti ai costi risultanti dall'ultimo rendiconto annua e della gestione del ramo remo responsabilità civile autoveicoli. I redditi netti deri-

vanti dall'investimento delle riserve tecniche sono determinati assumendo il tasso risultante dal predetto rendiconto.

8. Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data del 30 novembre di ciascun anno.

9. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le tariffe e le condizioni di polizza formate a norma del presente articolo, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità alla legge.

10. Per garantire la trasparenza del mercato le imprese devono depositare, entro quindici giorni a decorrere dalla data di applicazione delle tariffe, le tariffe e le condizioni di polizza adottate, corredate di idonei elementi informativi circa il calcolo del premio, delle riduzioni e delle maggiorazioni, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui territorio abbiano istituito strutture di vendita. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche mediante affissione al proprio albo, consentono a chiunque ne abbia interesse di prendere visione di dette tariffe. Entro lo stesso termine, le imprese dovranno pubblicare i premi di tariffa adottati su almeno due quotidiani di informazione a diffusione nazionale. Il termine di disdetta del contratto di assicurazione, data da una delle parti con lettera raccomandata, non può essere superiore a trenta giorni prima della scadenza.

11. Le imprese di assicurazione possono formare particolari tariffe di tipo personalizzato anche sulla base di idonei elementi statistici che abbiano riguardo alle qualità soggettive del proprietario o del conducente del veicolo. Al terzo danneggiamento non possono essere opposte eccezioni derivanti dalla tariffa applicata ove al momento del sinistro il veicolo sia guidato da soggetto diverso dal proprietario.

12. Le imprese devono indicare nei singoli contratti di assicurazione, nonché nel certificato di assicurazione gli importi del premio puro di riferimento e del premio puro adottato ».

7.20.

Il Governo.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare i subemendamenti Trabacchi ed altri 0.7.20.1, Bruzzani ed altri 0.7.20.2 e Bellocchio ed altri 0.7.20.3.

Esprimo invece parere favorevole sul subemendamento Ravasio ed altri 0.7.20.4 e sull'emendamento 7.20 del Governo.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il parere del relatore, sottolineando che la precisazione di cui al subemendamento Bruzzani 0.7.20.2 non appare necessaria in quanto l'emendamento 7.20 si riferisce alla legge n. 990 del 1969.

RICCARDO BRUZZANI. Accolgo l'invito del relatore e del Governo a ritirare il subemendamento 0.7.20.2 e il subemendamento Bellocchio 0.7.20.3, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Trabacchi 0.7.20.1.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Ravasio 0.7.20.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

RICCARDO BRUZZANI. Il gruppo comunista-PDS voterà a favore dell'emendamento 7.20 del Governo, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 7.20, interamente sostitutivo dell'articolo 7, nel testo modificato dal subemendamento approvato, accettato dal relatore.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 8, precedentemente accantonato, e degli emendamenti ad esso presentati.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Ribadisco di essere favorevole all'emendamento 8.4 del Governo, soppressivo dell'articolo, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento Bellocchio 8.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 8.4, soppressivo dell'articolo, accettato dal relatore.

(È approvato).

L'emendamento Bellocchio 8.1 è pertanto precluso.

Ricordo che l'articolo 9 della proposta di legge è già stato approvato in linea di principio nella seduta dell'11 luglio 1991.

Do pertanto lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Vittime colpevoli).

1. Dopo l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 19*bis*. – 1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », corrisponde un'indennità ai danneggiati per sinistri causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, che non abbiano diritto a risarcimento in quanto il sinistro è dovuto a loro colpa esclusiva, quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) non siano titolari di un reddito ragguagliato ad un anno di importo superiore al doppio dell'ammontare annuo della pensione sociale;

b) dal sinistro sia derivata una inabilità permanente superiore al 40 per cento.

2. Per il caso di inabilità permanente tutale l'indennità di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 20 per cento dell'importo che il « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è tenuto a pagare per ogni persona sinistrata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21. In caso di inabilità permanente parziale l'indennità è determinata in una percentuale dell'anzidetta misura, corrispondente alla percentuale di inabilità accertata. Si applica in ogni caso il secondo comma del predetto articolo 21.

3. La richiesta documentata dell'indennità, diretta all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » o all'impresa designata competente per il territorio in cui si è verificato il sinistro, deve essere presentata entro sei mesi dal giorno del sinistro ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e articolo aggiuntivo:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

(Copertura obbligatoria per il conducente legittimo).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Per i conducenti che legittimamente guidano il veicolo è disposto l'inserimento, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile automobilistica, di una autonoma garanzia per gli incidenti ai quali consegua la morte o uno stato di invalidità permamente del conducente stesso ».

10.6.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 19-*bis*. – 1. L'Istituto nazionale-delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », corrisponde un'indennità alle persone che comunque subiscano un danno permanente alla persona perché volontariamente:

a) portano i primi soccorsi sul luogo dell'incidente stradale;

b) collaborano durante le necessarie manipolazioni ai veicoli coinvolti;

c) comunque compiono atti di salvataggio della vita o dell'incolumità delle persone coinvolte nell'incidente.

L'indennità viene corrisposta quando l'incidente è dovuto a colpa dello stesso soccorritore.

2. Per il caso di inabilità permanente totale l'indennità di cui al primo comma è stabilità nella misura dell'importo che il « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è tenuto a pagare per ogni persona sinistrata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21. In caso di inabilità permanente parziale l'indennità è determinata in una percentuale dell'anzidetta misura, corrispondente alla percentuale di inabilità accertata. Si applica il secondo comma dell'articolo 21.

3. La richiesta documentata dell indennità, diretta all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per lè vittime della strada » o, all'impresa designata competente per il territorio in cui si è verificato il sinistro, deve essere presentata entro sei mesi del giorno del sinistro ».

10.1.

Leoni.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

(Obbligo di copertura infortuni per il conducente).

1. Dopo l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Per i conducenti in possesso di regolare abilitazione alla guida, nonché legittimati alla conduzione del veicolo, è disposto l'inserimento, nel contratto di assicurazione della responsabilita civile automobilistica, di una autonoma garanzia diretta contro gli infortuni derivanti dalla circolazione del veicolo o del natante come individuato nel contratto ».

2. La garanzia di cui al comma 1 si intende prestata a favore proprio ovvero, in caso di morte, a favore dei beneficiari come indicato nell'allegato F alla presente legge.

Allegato F.

CONDUCENTE LEGITTIMO

Nel caso di lesioni ai conducenti legittimi dei veicoli o dei natanti soggetti all'obbligo di assicurazione, comunque coinvolti in incidenti da circolazione stradale, l'assicurazione del veicolo alla cui guida si trovi il legittimo conducente corrisponderà qualora gliene venga fatta richiesta, entro e non oltre centottanta giorni, una prestazione indennitaria, nell'ambito del massimale di garanzia per danni alla persona, di cui è obbligo, equivalente alla valutazione del danno all'integrità psico-fisica effettuata secondo i criteri di cui all'allegato B, nonché l'eventuale rimborso delle spese per assistenza personale continuativa, nell'ipotesi di cui all'allegato E, lettera *b)*, e il rimborso delle spese di cura e riabilitazione di cui all'allegato E, lettera *a)*, della presente legge.

Nel caso in cui le lesioni abbiano determinato la morte, competerà al coniuge, ovvero al convivente superstite e/o ai figli minori e/o ai genitori, un indennizzo calcolato sulla base di una percentuale di un importo pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, percentuale pari al:

a) 40 per cento di tale importo, a favore del coniuge ovvero del convivente

superstite, se in possesso di un reddito inferiore o pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale; 20 per cento se superiore;

b) 20 per cento, a favore di ciascun figlio minore e di ciascun genitore, purché in possesso di un reddito inferiore o pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale; in caso di premorienza dell'altro genitore, le quote di spettanza dei figli minori vengono portate al 40 per cento per ciascuno di essi.

Quanti che siano gli assicurati, l'importo suddetto non potrà essere imputato a indennizzo per almeno il 25 per cento; se la somma delle percentuali suddette supererà il 75 per cento, ognuna delle medesime verrà ridotta proporzionalmente.

Nel calcolo di capitalizzazione del danno del coniuge o del convicente superstite, il coefficiente di riferimento sarà quello relativo all'età più elevata; nel caso di figli minori, si assumerà il coefficiente di capitalizzazione temporanea relativo agli anni mancanti per il compimento della maggiore età di ciascuno di essi.

Competerà anche il rimborso delle spese funerarie di cui all'allegato A, lettera *a)*, della presente legge esclusi i casi di condotta intenzionalmente autolesiva.

L'assicuratore che abbia corrisposto l'indennità ha diritto di rivalsa nei confronti di terzi responsabili o corresponsabili e loro assicuratori.

In caso di divergenza sull'esistenza del danno, sull'entità e sui criteri di valutazione dello stesso, la controversia dovrà essere sottoposta, su richiesta dell'assicurato al giudizio di un collegio arbitrale, secondo la modalità che saranno stabilite nel regolamento.

10.3.

Bruzzani, Bellocchio, Auleta, Umidi Sala, Trabacchi.

Al capoverso 2, sostituire le parole 20 per cento *con le seguenti* 50 per cento.

10.2.

Berselli, Pazzaglia, Poli Bortone, Parigi, Rubinacci.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

Dopo l'articolo 119 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

« ART. 19*bis*. – 1. L'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », corrisponde una indennità alle persone che comunque subiscano un danno permanente alla persona perché volontariamente:

a) portano i primi soccorsi sul luogo dell'incidente stradale;

b) collaborano durante le necessarie manipolazioni ai veicoli coinvolti;

c) comunque compiono atti di salvataggio della vita o dell'incolumità delle persone coinvolte nel sinistro.

L'indennità viene corrisposta anche quando l'incidente è dovuto a colpa dello stesso soccorritore.

2. Per il caso di inabilità permanente totale l'indennità di cui al primo comma è stabilita nella misura dell'importo che il « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è tenuto a pagare per ogni persona sinistrata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21. In caso di inabilità permanente parziale l'indennità è determinata in una percentuale dell'anzidetta misura, corrispondente alla percentuale di inabilità accertata. Si applica il secondo comma dell'articolo 21.

3. La richiesta documentata dell'indennità, diretta all'Istituto nazionale delle Assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » o all'impresa designata competente per il territorio in cui si è verificato il sinistro, deve essere presentata entro sei mesi dal giorno del sinistro ».

10.01.

Trabacchi, Bruzzani, Bellocchio, Auleta, Umidi Sala, Romani.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore 10.6, interamente sostitutivo dell'articolo.

FELICE TRABACCHI. Pur condividendo il contenuto dell'emendamento 10.6 del relatore, desidero rilevare che l'emendamento Bruzzani ed altri 10.3, di cui sono cofirmatario, reca l'allegata tabella F, che va esaminata contestualmente all'articolo 10. Tale tabella si riferisce ai coefficienti di indennizzo in caso di morte o invalidità permanente del conducente legittimo.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Pur cogliendo il senso del ragionamento del collega Trabacchi, desidero rilevare come il mio emendamento 10.6, frutto del lavoro del Comitato ristretto, non riproduce le norme di cui alla tabella F dell'emendamento Bruzzani 10.3 in quanto esse appaiono pleonastiche.

Desidero altresì precisare che in caso di invalidità permanente è già prevista la corresponsione dell'indennità a favore della vittima, mentre stabilire per legge, in caso di morte, il criterio di ripartizione dell'indennità equivarrebbe a seguire una logica dirigistica. Infatti, se colui che ha stipulato il contratto non ha stabilito nulla in proposito, si applicano le norme del codice civile; se egli invece ha dettato precise indicazioni, queste saranno seguite, come avviene nel caso delle polizze-vita, nelle quali lo stipulante indica il beneficiario dell'indennizzo in caso di morte.

Sono del parere che non sussistano motivi per introdurre innovazioni in tale materia. Tuttavia sono disponibile ad ogni ulteriore approfondimento, pronto a recepire eventuali argomentazioni convincenti.

RICCARDO BRUZZANI. Voglio sottolineare che l'emendamento 10.3 prevede l'obbligatorietà di un'autonoma garanzia al di fuori della RC auto in favore del conducente.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Onorevole relatore, la prego di considerare l'opportunità di ritirare il suo emendamento 10.6, per procedere ad un approfondimento tecnico che ne consenta una riformulazione.

GIACOMO ROSINI. *Relatore*. Non ritengo di poter accogliere la richiesta del Sottosegretario.

Sottolineo la necessità di giungere ad una decisione in ordine al provvedimento in esame, altrimenti le chiacchiere che abbiamo fatto stamattina in sede di parere sul decreto-legge concernente le privatizzazioni non avrebbero alcun valore. Non possiamo esprimere giudizi solo quando a decidere sono gli altri!

Non è possibile rinviare ulteriormente un provvedimento che riguarda 25 milioni di cittadini. Si era concordato di pervenire entro la seduta odierna all'esame dell'articolo 11.

Una decisione in linea di principio sul mio emendamento 10.6 non pregiudicherebbe peraltro la possibilità che il Governo avanzi successivamente proprie proposte modificative.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Trabacchi 10.01, invito i presentatori a ritirarlo.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo alla richiesta del relatore in ordine al ritiro dell'articolo aggiuntivo Trabacchi 10.01.

FELICE TRABACCHI. Sta bene, accogliamo l'invito del relatore e del Governo a ritirare l'articolo aggiuntivo 10.01, di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno sottolineare nuovamente che la Commissione sta procedendo a votazioni in linea di principio, ferma restando la possibilità di approvare ulteriori emendamenti in un fase successiva.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 10.6, interamente sostitutivo dell'articolo.

(È approvato).

Sono pertanto preclusi gli emendamenti Leoni 10.1, Bruzzani 10.3 e Berselli 10.2.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, presumo che si possa giungere assai rapidamente alla conclusione dei nostri lavori, dopo aver esaminato l'articolo 11 della proposta di legge. Le darò quindi la parola tra breve, una volta esaurito l'esame di tale articolo, dell'emendamento e dell'articolo aggiuntivo ad esso riferiti.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Obbligo del rilascio di copie dei processi verbali redatti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia).

1. Dopo l'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 21-*bis*. – 1. Nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di pulizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell'incidente o ai loro aventi causa nonché alle imprese ed agli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi della presente legge ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamento e articolo aggiuntivo:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 21-*bis*. – *(Obbligo della Polizia di redigere il rapporto ai fini civili)*. – 1. Nel caso di incidenti derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'autorità di polizia deve accertare la dinamica e le cause dell'incidente, redigendo ai fini civili, il rapporto e la planimetria ed interrogando le parti e i testimoni.

2. La polizia dovrà inviare, entro il termine di cinquanta giorni, alla cancelleria del giudice civile ove è radicata la causa, la copia del rapporto e della planiraetria, se l'attore le avrà notificato a mezzo di ufficiale giudiziario copia dell'atto di citazione con il quale viene promossa la causa di risarcimento. In tal caso dalla data della notifica della citazione alla data della prima udienza deve intercorrere un termine minimo di due mesi ».

11.1.

Leoni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Obbligo della Polizia di redigere il rapportosui sinistri ai fini civili e obbligo dell'invio dei rapporto al giudice civile ove è radicata la causa, a seguito di notifica della citazione da parte dell'attore).

1. Nel caso di incidenti derivanti dalla circolazione dei veicoli o provocati da natanti, l'autorità di polizia deve accertare la dinamica e le cause dell'incidente, redigendo ai fini civili il rapporto e la planimetria ed interrogando le parti coinvolte e i testimoni. La polizia dovrà inviare, entro il termine di due mesi, alla cancelleria del Giudice civile, ove è radicata la causa, la copia del rapporto e della planimetria, se l'attore le avrà notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, copia dell'atto di citazione, con il quale viene promossa la causa di risarcimento. In tal caso dalla data della notifica della citazione alla data della prima udienza deve intercorrere un termine minimo di due mesi.

11.01.

Pazzaglia, Berselli, Rubinacci, Parigi, Poli Bortone.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Leoni 11.1 e sull'articolo aggiuntivo Pazzaglia 11.01.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Leoni, presentatore dell'emendamento 11.1, ed i presentatori dell'articolo aggiuntivo Pazzaglia 11.01 non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 11, nel testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di martedì 19 novembre.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Piro.

FRANCO PIRO. Ho chiesto la parola sull'ordine dei lavori prima che il relatore Rosini esprimesse il parere sull'emendamento e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 11.

Desidero che restino a verbale alcune mie osservazioni. A quanto vedo, in questo momento, è in corso nell'aula della Commissione un'altra riunione.

Conosco il provvedimento sulle assicurazioni ed apprezzo lo sforzo enorme che Rosini, Bruzzani, altri colleghi ed il sottosegretario Babbini stanno compiendo. Le chiedo, presidente, se sia possibile che, mentre è cominciata una seduta dell'Assemblea, si continui a lavorare in Commissione. Personalmente, alle 15 avrei dovuto intervenire in Assemblea.

Vorrei risultasse che chiedo la sospensione della nostra seduta, accettando tuttavia fin d'ora di ritirare tale mia richiesta perché il lavoro che si doveva fare è stato fatto. Compio questa scelta solo per senso di responsabilità e, se i colleghi me lo consentono, per l'amicizia che porto ai colleghi Rosini, Babbini, Bruzzani, oltre che ai colleghi Usellini e Bellocchio.

Relativamente all'articolo 7 – che non è quello della Costituzione – sono emersi problemi che ci siamo trascinati per anni: comprendo quindi l'impeto – mi scuso per l'uso di questo termine – con il quale il relatore domanda una risposta favorevole ad un provvedimento senza il quale la posizione degli assicurati resta debole.

Vorrei tuttavia sapere cosa abbiamo approvato, perché non lo capisco. Desidero sapere se le resistenze esternate dal collega Usellini in una precedente seduta siano state o meno superate.

Vorrei inoltre sapere dal relatore – giuro di aver seguito la seduta questa mattina e adesso – come sia stato risolto il problema dei danni alle persone, oggetto di emendamenti e sanzioni presenti già al momento della discussione della legge sull'ISVAP, di cui sono stato relatore.

È ancora prevista sanzione nei confronti delle assicurazioni che paghino in ritardo gli assicurati ? In caso affermativo, in quale misura ? C'è un'intesa tra i gruppi sulla misura del 28 per cento ? Mi auguro che questi quesiti abbiano una risposta per liberare finalmente il collega Rosini dal gravoso impegno di relatore.

In conclusione, se il presidente mi chiede di ritirare la mia richiesta di rinvio della seduta in sede legislativa, accetto di ritirarla. Ho però il diritto di sapere in qualità di deputato cosa stiamo facendo e per quale ragione Usellini, Bellocchio ed altri colleghi stanno contemporaneamente affrontando altri problemi. Ditemi cosa sta succedendo !

PRESIDENTE. Ricordo che siamo autorizzati dalla Presidenza della Camera a protrarre la nostra seduta fino alle 15,30 circa, ora per la quale è previsto l'inizio di votazioni in Assemblea.

Ricordo altresì che per quanto riguarda la proposta di legge n. 5272 la Commissione si è limitata a votare in via di principio gli articoli e gli emendamenti in base alle proposte formulate dal relatore, in modo da poter acquisire il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva prima di passare alla definitiva votazione

del testo che mi auguro avvenga in tempi brevi.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor presidente, desidero ricordare alla Commissione che la proposta di legge n. 5272 è all'esame della Camera dal 26 novembre 1990 e che ad essa sarebbe necessario dedicare sedute, eventualmente anche notturne, di durata tale da consentirne un utile ed approfondito esame.

Rilevo che il provvedimento è stato unanimemente varato dal Senato e che la sua importanza non consente di esaminarlo nei ritagli di tempo delle sedute dell'Assemblea senza che ciò vada a detrimento della qualità del lavoro del Parlamento.

PRESIDENTE. La scelta del tempo da dedicare alle nostre sedute non dipende dalla Commissione finanze, ma dalle decisioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo ed attuate dalla Presidenza della Camera relativamente ai lavori dell'Assemblea. Rilevo comunque che l'ufficio di presidenza della Commissione ha già previsto per la settimana prossima una seduta notturna per l'esame di un altro provvedimento in sede referente.

La seduta termina alle 15,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 27 novembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO